COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 16.7.2025
COM(2025) 548 final

ANNEX

ALLEGATO

del

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo al meccanismo unionale di protezione civile e al sostegno dell'Unione alla preparazione e risposta alle emergenze sanitarie, e recante abrogazione della decisione n. 1313/2013/UE (meccanismo unionale di protezione civile)

{SEC(2025) 545 final} - {SWD(2025) 545 final} - {SWD(2025) 546 final}

Allegato

SEZIONE 1
POSSIBILI AZIONI DI PREVENZIONE AMMISSIBILI (ELENCO NON ESAUSTIVO)

Azioni rispondenti all'obiettivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

(a) Cofinanziamento di progetti, studi, seminari, indagini, valutazioni inter pares e azioni e attività analoghe.

(b) Supporto agli Stati membri per lo sviluppo e la messa a disposizione del pubblico di valutazioni del rischio, valutazioni delle capacità di gestione dei rischi e pianificazione della gestione dei rischi a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato.

(c) Azioni volte ad agevolare l'accesso, la condivisione e il miglioramento della base di conoscenze sui rischi di catastrofe, anche in termini di diffusione dei risultati della ricerca scientifica e dell'innovazione, di migliori pratiche e di informazioni, degli interessi comuni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, delle valutazioni del rischio, delle attività di mappatura e delle attività di gestione dei rischi degli Stati membri.

(d) Nel rispetto degli impegni internazionali, supporto agli Stati membri per il miglioramento della raccolta di dati sulle perdite causate da catastrofi a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato.

(e) Supporto agli Stati membri per il miglioramento della pianificazione della gestione dei rischi di catastrofe intersettoriale a livello di Unione.

(f) Supporto agli Stati membri per la sensibilizzazione, l'informazione e l'educazione del pubblico, sostenendoli nelle attività d'informazione del pubblico sui sistemi di allerta, anche a livello transfrontaliero.

(g) Supporto agli Stati membri per la definizione degli obiettivi dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi nel campo della protezione civile.

(h) Avvio di ulteriori azioni di prevenzione complementari e di supporto necessarie per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).

SEZIONE 2
POSSIBILI AZIONI DI SVILUPPO DI CAPACITÀ AMMISSIBILI (ELENCO NON ESAUSTIVO)

Azioni rispondenti all'obiettivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b)

(a) Azioni volte a facilitare l'elaborazione e la diffusione delle conoscenze, degli insegnamenti tratti e delle informazioni inerenti al meccanismo unionale, anche tramite appositi strumenti online.

(b) Programmi di assistenza tecnica e finanziaria, sovvenzioni comprese.

(c) Istituzione e amministrazione di programmi di formazione ed esercitazioni in pianificazione della protezione civile, della prevenzione,

della preparazione e della risposta a gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, compresa la gestione delle contromisure mediche e la cooperazione civile-militare, e di un programma di scambio di esperti per gli operatori della protezione civile e gli addetti alla gestione delle catastrofi.

(d) Istituzione e amministrazione di programmi di diffusione dei risultati della ricerca e innovazione e incoraggiamento dell'introduzione e dell'impiego di nuove tecnologie o di nuovi approcci, o entrambi, ai fini del meccanismo unionale, acquisizione compresa.

(e) Ulteriori azioni di prevenzione complementari e di supporto necessarie per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b).

SEZIONE 3
POSSIBILI AZIONI DI PREPARAZIONE AMMISSIBILI (ELENCO NON ESAUSTIVO)

Azioni rispondenti all'obiettivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c)

(a) Gestione dell'ERCC e relativi strumenti, compreso il CECIS.

(b) Collaborazione con gli Stati membri per mettere a punto e integrare sistemi transnazionali di rilevamento e di allerta rapida di interesse per l'Unione al fine di attenuare gli effetti immediati delle catastrofi.

(c) Collaborazione con gli Stati membri allo sviluppo di strumenti che forniscano al pubblico informazioni sugli avvisi in via di diramazione in Europa.

(d) Collaborazione con gli Stati membri per mantenere e sviluppare ulteriormente la conoscenza situazionale e la capacità di analisi, compresa la consulenza scientifica e tecnica, e trasporre le informazioni scientifiche in informazioni operative.

(e) Collaborazione con gli Stati membri per monitorare le catastrofi e, se del caso, l'impatto dei cambiamenti climatici e fornire consulenze sulla base delle relative conoscenze scientifiche.

(f) Collaborazione con gli Stati membri per istituire, mantenere e sviluppare partenariati scientifici europei nel campo dei rischi di origine naturale o antropica e promuovere la connessione tra i sistemi nazionali di allerta rapida e di allarme e il collegamento di tali sistemi con l'ERCC e altri sistemi informatici d'interesse.

(g) Supporto agli Stati membri e alle organizzazioni internazionali autorizzate nelle loro iniziative, con conoscenze scientifiche e diffusione di tecnologie innovative e di competenze.

(h) Facilitazione del coordinamento in termini di preposizionamento, da parte degli Stati membri, dei mezzi di risposta alle catastrofi all'interno dell'Unione.

(i) Su richiesta di uno Stato membro, posizionamento e coordinamento dei mezzi di risposta, anche a fini di formazione, esercitazioni e scambio di conoscenze, e miglioramento dell'interoperabilità dei mezzi e delle squadre di intervento.

(j) Sostegno alle iniziative intese a migliorare l'interoperabilità dei moduli e di altri mezzi di risposta, tenendo conto delle migliori pratiche a livello di Stati membri e a livello internazionale.

(k) Adozione, nei limiti delle sue competenze, delle misure necessarie per facilitare il supporto della nazione ospitante, anche tramite l'elaborazione e l'aggiornamento, di concerto con gli Stati membri, di linee guida sul supporto della nazione ospitante basate sull'esperienza operativa.

(l) Sostegno agli Stati membri, su loro richiesta, in caso di catastrofi che si verificano all'interno del loro territorio offrendo la possibilità di ricorrere a partenariati scientifici europei per analisi scientifiche mirate. Le analisi risultanti possono essere condivise tramite il CECIS, con l'accordo degli Stati membri colpiti.

(m) Azioni relative allo sviluppo e all'idoneità allo spiegamento del pool europeo di protezione civile, finanziabili fino al 100 %, coprendo anche i costi seguenti:

 (i) costi della formazione e delle esercitazioni, anche per il personale militare;

 (ii) costi di registrazione e certificazione;

 (iii) costi di adattamento per il potenziamento o la riparazione dei mezzi di risposta dell'ECPP, compresi i costi collegati all'operabilità, all'interoperabilità dei moduli e di altri mezzi di risposta, all'autonomia, autosufficienza e trasportabilità, i costi di imballaggio e di sicurezza e gli altri costi necessari, a condizione che siano specificamente collegati alla partecipazione al pool europeo di protezione civile.

(n) Azioni relative allo sviluppo, al mantenimento/manutenzione e all'idoneità allo spiegamento di rescEU, finanziabili fino al 100 %, coprendo anche i costi degli elementi seguenti:

 (i) attrezzature;

 (ii) mantenimento/manutenzione, riparazioni comprese;

 (iii) assicurazione;

 (iv) formazione;

 (v) magazzino;

 (vi) registrazione e certificazione;

 (vii) beni di consumo;

 (viii) personale incaricato della disponibilità e dell'idoneità allo spiegamento delle risorse di rescEU.

(o) Ulteriori azioni di prevenzione complementari e di supporto necessarie per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c).

SEZIONE 4
POSSIBILI AZIONI DI RISPOSTA AMMISSIBILI (ELENCO NON ESAUSTIVO)

(1) Azioni rispondenti all'obiettivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), finanziabili fino al 75 %

(a) Trasporto di assistenza non registrata nel pool europeo di protezione civile o in rescEU offerta spontaneamente e necessaria per rispondere a una catastrofe.

(b) Accesso ad attrezzature, risorse di trasporto e logistiche e servizi sotto forma di accesso al mercato commerciale o ad altre fonti per il tramite della Commissione, come ad esempio servizi di trasporto acquistati presso soggetti privati o di altro tipo.

(c) Supporto di protezione civile all'assistenza consolare a cittadini dell'Unione che si trovano in paesi terzi colpiti da catastrofi, con progressività del tasso di cofinanziamento finale in funzione del numero di cittadinanze dell'UE rappresentate fra le persone interessate.

(2) Azioni rispondenti all'obiettivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), finanziabili fino al 100 %

(a) Accesso ad attrezzature, risorse di trasporto e logistiche e servizi sotto forma di accesso al mercato commerciale o ad altre fonti offerti dagli Stati membri, come ad esempio servizi di trasporto acquistati presso soggetti privati o di altro tipo.

(b) Accesso a risorse di trasporto e logistiche laddove necessario ai fini dell'efficacia operativa della messa in comune dell'assistenza degli Stati membri o di rescEU e laddove i costi siano riconducibili a una o più delle voci seguenti:

(i) magazzinaggio a breve termine o capacità logistica a più lungo termine di conservare temporaneamente e gestire l'assistenza fornita dagli Stati membri al fine di facilitarne il trasporto coordinato;

(ii) trasporto e logistica dallo Stato membro che fornisce l'assistenza al punto in cui ha luogo il trasporto coordinato;

(iii) coordinamento, movimentazione e riconfezionamento dell'assistenza fornita dagli Stati membri per sfruttare al massimo le risorse di trasporto disponibili o per soddisfare particolari requisiti operativi;

(iv) trasporto locale e transito dell'assistenza messa in comune al fine di garantire una distribuzione coordinata nel luogo di destinazione finale nel paese colpito.

(v) Trasporto dell'assistenza messa in comune dal punto in cui si svolge l'azione di messa in comune alla destinazione finale nel paese colpito.

(c) Trasporto dell'assistenza non registrata nel pool europeo di protezione civile offerta spontaneamente e necessaria per rispondere a una crisi, secondo quanto stabilito all'articolo 29, paragrafo 3.

(d) Trasporto offerto dagli Stati membri, anche mediante risorse militari, di assistenza necessaria per rispondere a una catastrofe o a una crisi in casi eccezionali debitamente giustificati laddove non siano disponibili offerte di trasporto commerciale.

(e) Attività necessarie all'organizzazione del trasporto per evacuazione medica, laddove i costi riguardino una delle voci seguenti:

(i) trasporto del paziente, compresi accompagnatori, prestatori di assistenza o tutori legali, dal paese colpito alla struttura medica di transito o al polo di evacuazione medica, anche in forma di trasporto locale e transito;

(ii) uso o istituzione e amministrazione di strutture di accoglienza e stabilizzazione dei pazienti, compresi i costi operativi relativi alle attrezzature mediche e al personale necessario per il successivo trasporto dei pazienti;

(iii) costi operativi del personale essenziale ai fini dell'accompagnamento dell'evacuazione medica, compreso lo spiegamento di squadre mediche di valutazione;

(iv) acquisizione di forniture mediche e beni di consumo, accesso alle attrezzature da utilizzare nei poli o nel corso dell'evacuazione medica.

(f) Agevolazione del trasporto a fini di preposizionamento e coordinamento temporanei dei mezzi di risposta.

(g) Agevolazione del trasporto e altri costi a fini di assegnazione in disponibilità e coordinamento dei mezzi di risposta nei periodi di rischi stagionali intensificati.

(h) Altre necessarie azioni complementari e di supporto al fine di facilitare il coordinamento della risposta nel modo più efficace possibile.

(i) Ulteriori azioni di prevenzione complementari e di supporto necessarie per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d).

(3) Azioni rispondenti all'obiettivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), finanziabili fino al 100 %

(a) Agevolazione del trasporto e supporto al funzionamento delle risorse dell'ECPP registrate.

(b) Agevolazione del trasporto e supporto al funzionamento delle risorse di rescEU registrate.

(c) Preparazione della mobilitazione e dell'invio di squadre di esperti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, e sviluppo e mantenimento di una capacità di intervento tramite una rete di esperti degli Stati membri appositamente formati.

(d) Disponibilità di supporto tecnico e logistico, compreso lo spiegamento di TAST, per gli esperti e le squadre di esperti di cui all'articolo 33, paragrafo 1.

SEZIONE 5
POSSIBILI AZIONI AMMISSIBILI DI RISPOSTA INTERSETTORIALE ALLE CRISI (ELENCO NON ESAUSTIVO)

Azioni rispondenti all'obiettivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera e)

Azioni di risposta o ulteriori azioni complementari e di supporto necessarie per rispondere a una crisi.